

Allegato "A" al rep. n.

----- Statuto -----

Art. 1 Costituzione -----

a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'Associazione senza scopo di lucro avente la denominazione -----

----- "Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi – O.N.L.U.S." -----
o più brevemente -----

----- "OBM – O.N.L.U.S" -----

che avrà l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 Sede - Durata -----

a) L'Associazione ha sede a Milano, Via Castelvetro 32. -----

b) La variazione d'indirizzo, che potrà essere deliberata dall'Assemblea Generale, non costituisce modifica del presente Statuto. -----

c) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei Soci. -----

Art. 3 Finalità -----

L'Associazione non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e ha come obiettivo primario la riduzione della situazione di disagio e il miglioramento della cura e dell'assistenza di bambini, donne e famiglie in condizioni di vulnerabilità che accedono all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano. -----

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione opererà nei modi e con gli strumenti e le iniziative di volta in volta ritenuti più idonei. Nei limiti strettamente consentiti dalle norme in tema di O.N.L.U.S., essa potrà attuare le seguenti azioni: -----

* umanizzazione dell'Ospedale, attraverso la creazione di spazi ludici e colorati per i bambini e l'applicazione dei più aggiornati metodi di intrattenimento; -----

* supporto e accoglienza della donna, del neonato, del bambino e della famiglia che accedono all'Ospedale, sia attraverso l'applicazione delle migliori cure mediche, sia con attività di sostegno psicologico, sociale e abitativo; -----

* supporto allo sviluppo tecnologico dell'Ospedale attraverso l'acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche per realizzare un'assistenza d'alto livello e di maggiore efficacia ed efficienza. -----

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere altre attività connesse quali l'organizzazione di manifestazioni e momenti culturali di sensibilizzazione alle finalità dell'Associazione e di raccolta fondi, liberalità in denaro o in natura, lasciti e donazioni. -----

Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti, l'Associazione si potrà avvalere di prestazioni in regime di collaborazione libero professionale da parte di professionisti non soci, avvalendosi anche di prestazioni erogate dai soci offerte a titolo gratuito al netto del rimborso delle spese sostenute. -----

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle

sopra menzionate e comunque attività non ricomprese tra quelle di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 o ad esse non direttamente connesse.

Art. 4 Soci

Sono Soci dell'Associazione:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Onorari;
- c) i Soci Ordinari.

a) Sono Soci Fondatori coloro (persone fisiche o enti) che sono indicati nell'Atto Costitutivo o che hanno versato una quota associativa riconosciuta come rilevante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

b) Sono Soci Onorari coloro (persone fisiche o enti) che vengono designati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo tra le persone che hanno dato un contributo significativo nell'ambito della cura dei bambini e delle famiglie per meriti scientifici e professionali, e le persone o enti che si impegnano a sostenere con continuità l'Associazione.

c) Sono Soci Ordinari coloro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Consiglio Direttivo e versato la quota sociale annuale.

d) I Soci Onorari, Fondatori, e Ordinari sono soci permanenti salvo decadenza secondo quanto indicato dal presente Statuto.

Art. 5 I Soci sono tenuti ad attenersi allo Statuto e al Regolamento Interno nonché al pagamento della quota sociale annuale. Hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative ed attività dell'Associazione; hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Hanno altresì diritto ad avere accesso agli atti e registri dell'Associazione.

E' escluso ogni diritto dei soci alla titolarità di quote del patrimonio sociale anche in caso di recesso dall'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 Perdita della qualità di Socio.

La perdita della qualità di Socio avviene per:

- a) dimissioni;
- b) decadenza dopo il secondo anno di morosità;
- c) esclusione per incompatibilità con lo spirito e le finalità dell'Associazione, accertata dall'Assemblea con delibera motivata, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, se nominato.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono Organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario Scientifico;
- f) il Tesoriere;
- g) il Presidente Onorario (facoltativo);
- h) il Comitato Scientifico (facoltativo);

i) il Comitato Onorario (facoltativo);-----

j) il Collegio dei Probiviri (facoltativo).-----

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito - con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali - durano tre anni e sono rinnovabili.-----

Art. 8 Assemblea dei Soci-----

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante dell'Associazione.-----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

Partecipano all'Assemblea, con pieno diritto di voto, tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative.-----

1) Spetta all'Assemblea dei Soci:-----

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;-----

b) ratificare la nomina del Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo;-----

c) approvare lo Statuto e il Regolamento e loro modifiche;-----

d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominare uno o più liquidatori e disporre le principali modalità di liquidazione;-----

e) deliberare e approvare il bilancio consuntivo annuale;-----

f) deliberare l'esclusione di Soci, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se nominato;-----

g) approvare il Regolamento.-----

2) Convocazioni, Presidenza, Delibere e Maggioranze:-----

a) L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre di ogni anno fiscale, per l'approvazione del bilancio.-----

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.-----

b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente, da un membro del Consiglio Direttivo per ordine di anzianità ovvero in mancanza da persone designata dagli intervenuti.-----

c) L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.-----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.-----

Per le deliberazioni concernenti modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.-----

Ogni socio, a qualunque categoria appartenga ha diritto a un solo voto ed è vietato il voto per delega.-----

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.-----

Art. 9 Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci, in numero variabile da 5 (cinque) a 7 (sette), di cui la maggioranza deve essere composta da soggetti operanti all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Scientifico. Il Tesoriere può essere nominato anche esternamente al Consiglio Direttivo ed anche fra non soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Operativo, anche non socio, che avrà il compito di gestire e coordinare le attività dell'Associazione, sotto il controllo e le direttive del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha facoltà di proporre all'Assemblea, che ne ratifica la nomina, il Presidente Onorario dell'Associazione.

Ha facoltà di istituire comitati scientifici e d'onore formati da Soci o non Soci di chiara fama scientifica, o personalità della comunità di particolare rilievo culturale e professionale, che condividono gli scopi e lo spirito dell'Associazione e si fanno garanti della qualità scientifica e culturale dell'attività dell'Associazione stessa e che possono portare benefici diretti o indiretti all'Associazione stessa.

Le cariche elettive durano tre anni e sono rinnovabili.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto il Direttore Operativo dell'Associazione, nonché il Tesoriere, qualora non faccia parte del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare e vigilare sulle attività di raccolta fondi, sull'erogazione degli stessi ai soggetti terzi, nonché sulle attività amministrative, organizzative e di comunicazione dell'Associazione, di approvare il bilancio preventivo e verificare il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere e dal Direttore Operativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché di verificare che le entrate e le uscite siano in linea con il bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di vigilare sulle attività scientifiche e cliniche intraprese dall'Associazione in connessione con le attività solidaristiche istituzionali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si intendono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel verbale redatto da un membro designato a tale funzione come Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e presenta la relazione annuale sulle attività svolte dall'Associazione.

Il Vice Presidente assolve alle funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11 Segretario Scientifico

Il Segretario Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Attua in coordinamento con il Direttore Operativo, la programmazione dell'attività scientifica, propone al Consiglio Direttivo i membri del Comitato Scientifico, con cui mantiene i legami a nome dell'Associazione.-----

Art. 12 Tesoriere-----

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli è custode delle risorse finanziarie dell'Associazione e vigila sulla loro gestione. E' responsabile della raccolta annuale delle quote associative. Controlla che la tenuta della contabilità dell'Associazione e dei libri contabili obbligatori sia conforme alle norme vigenti. Redige insieme al direttore operativo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.--

Art. 13 Collegio dei Proviviri-----

L'Assemblea ha il potere di nominare un Collegio dei Proviviri per le questioni di competenza di detto Collegio.-----

Art. 14 Fondo associativo - Quote associative - Esercizio finanziario--

a) Per il conseguimento delle proprie finalità associative, l'Associazione è dotata di un proprio fondo autonomo, che è formato dalle quote associative annuali e dalle contribuzioni dei Soci, nonché dalle donazioni, dai lasciti e dagli eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative svolte nell'ambito delle proprie finalità e dei propri scopi dell'Associazione effettuate anche da società di raccolta fondi.-----

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-----

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione senza scopo di lucro, o Fondazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

L'Associazione è obbligata a devolvere il suo patrimonio residuo, in caso di scioglimento o per qualunque altra causa estintiva, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Le quote associative vengono ogni anno fissate per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali non sono in nessun caso trasmissibili e non sono rivalutabili. Le modalità e le scadenze per il versamento delle quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo.-----

b) L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e entro il 30 aprile il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.-----

c) Gli atti, i registri e il bilancio corrente sono pubblici e consultabili

presso la sede legale dell'Associazione.-----

